

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6133

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERROTTA, SANTORI, CAMPA, LO PRESTI, MANINETTI

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare

Presentata il 12 ottobre 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del servizio militare, che ha abolito la leva obbligatoria, ha messo in grave difficoltà gli invalidi o, per essere più precisi, i grandi invalidi ex militari. Infatti tale riforma comporta, di fatto, la « sparizione » degli accompagnatori militari, in quanto, non essendo più presente la figura del « volontario », non è possibile prevedere la sua assegnazione ai grandi invalidi militari. È necessario, pertanto, procedere a una modificazione del si-

stema prevedendo che tali « accompagnatori » siano reperiti tra i soggetti che prestano il servizio civile, oppure prevedendo un adeguato contributo economico, sotto forma di assegno di accompagnamento, da concedere ai grandi invalidi militari in modo da permettere a questa categoria di usufruire dell'aiuto di terzi per le proprie necessità quotidiane, sostituendo, per quanto concerne le funzioni, la abolita figura dell'« accompagnatore militare ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il diritto a usufruire di un accompagnatore del servizio civile, previa presentazione di apposita domanda, spetta alle seguenti categorie:

a) ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111;

b) ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella *E* allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che sono insigniti della medaglia d'oro al valor militare;

c) ai pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere *A*), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; *A-bis*); *B*), numero 1); *C*); *D*) ed *E*), numero 1), della tabella *E* allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. In caso di rigetto della domanda presentata ai sensi dell'articolo 1, ovvero di mancata risposta entro sessanta giorni dalla data di invio della stessa, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al medesimo articolo 1 hanno diritto, sempre previa presentazione di apposita domanda, alla concessione di un assegno di accompagnamento mensile esente da imposte, per tredici mensilità.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° maggio 2005, la misura dell'assegno di cui all'articolo 2 è fissata in 900 euro mensili in favore degli

invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, la misura dell'assegno di cui al primo periodo è ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

ART. 4.

1. I soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 che alla data del 1° novembre 2005 percepiscono l'assegno sostitutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto alla perequazione del beneficio economico sulla base delle misure stabilite dall'articolo 3.

ART. 5.

1. Alle liquidazioni degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 14.259.000 euro per l'anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto a 14.259.000 euro per l'anno 2005, a 21.595.000 euro per l'anno 2006 e a 7.736.000 euro a decorrere dall'anno 2007, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e quanto a 13.859.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2005, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a euro 3.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 1.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quanto a euro 5.059.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

